

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

CODICE ETICO

Premesso che il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l'incarico tenendo sempre presente i tre principi dell'indipendenza, dell'imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di:

Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.

Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

Ciò premesso, nello specifico si rassegnano le seguenti norme di comportamento.

Norme di comportamento per i mediatori

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione anche in tecniche di composizione dei conflitti.
2. E' comunque obbligo del Mediatore procedere a specifico aggiornamento biennale secondo la normativa vigente.
3. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
4. Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell'organismo, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di conciliatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il conciliatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se è certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e

indipendente.

5. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
6. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
7. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - b) il ruolo del mediatore e delle parti;
 - c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
8. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
9. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa.
11. Il mediatore è comunque sempre tenuto anche alla rigorosa osservanza del codice deontologico previsto dalla professione di appartenenza.
12. Il Mediatore deve astenersi e, comunque, non può mai accettare incarichi professionali dalle parti con riferimento all'oggetto della conciliazione successivamente alla mera apertura del procedimento.